


LA GUIDA AL JOBS ACT

Le politiche attive



AIUTO PERSONALIZZATO PER CHI PERDE IL POSTO

Chi è beneficiario della Naspi deve «candidarsi» allo sportello pubblico

Gianni Bocchieri

Il decreto delegato di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e politiche attive disegna un nuovo modello di organizzazione del mercato del lavoro, delinea una nuova procedura di accesso alle politiche attive del lavoro, disciplina i principi di condizionalità per la fruizione di prestazioni di integrazione del reddito subordinandola alla partecipazione ad un percorso di politiche attive sancito in un patto personalizzato di servizio stipulato con il centro per l'impiego, introduce un nuovo strumento di politica attiva denominato "assegno individuale di ricollocazione".

In un percorso di revisione delle competenze costituzionali in materia di mercato del lavoro, iniziato con la soppressione delle province anziché con la modifica del Titolo V, il decreto cerca di comporre il quadro delle vigenti competenze regionali con la costituzione di una Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro composta da diverse strutture e con una diversa distribuzione di funzioni e competenze tra il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del Lavoro (Anpal) e le stesse regioni e province autonome.

In particolare, il decreto sancisce che questa Rete sarà costituita dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall'Inps, dall'Inail, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, dagli enti di formazione, da Italia Lavoro, dall'Isfol e dal sistema delle Camere di commercio, dalle università e dagli altri istituti di scuola secondaria di secondo grado. La Rete nazionale sarà coordinata dall'Anpal, a cui viene anche affidato il coordinamento dei servizi pubblici per l'impiego, la definizione degli standard di servizio delle politiche attive, delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati e dei programmi co-finanziati dal Fse, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale.

L'Anpal è sottoposta alla vigilanza del ministero del Lavoro, che continuerà ad esercitare

il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive, definendone le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali. Previa intesa con le regioni, allo stesso ministero spettano la definizione dei livelli minimi che le prestazioni devono avere su tutto il territorio nazionale e la funzione di verifica e controllo che questi livelli siano garantiti. Inoltre, il ministero eserciterà la funzione di indirizzo sul sistema della formazione professionale continua, compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali (articolo 118, legge 388/00) e dai fondi bilaterali (articolo 12, comma 4, Dlgs 276/03).

L'Anpal dovrà anche realizzare il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, composto dalla banca dati dei percettori di ammortizzatori sociali, dall'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie dai dati relativi alla gestione dei servizi al lavoro e dalla nuova scheda anagrafica e professionale che verrà definita dalla stessa Anpal e dal siste-

I prossimi appuntamenti

01 | DOMANI: GLI AMMORTIZZATORI

Nella terza puntata dello speciale sarà affrontato il Dlgs sugli ammortizzatori sociali, centrato sulla Cassa integrazione: dal taglio dei contributi per la Cig ordinaria alle semplificazioni sulla straordinaria, con focus specifici relativi ai contratti di solidarietà.

02 | VENERDÌ 11: LE ISPEZIONI

L'approfondimento finale sui nuovi decreti attuativi del Jobs act è previsto sul quotidiano di venerdì 11 settembre. Sotto la lente il decreto dedicato alle attività di vigilanza sul lavoro, sinora svolte con varie modalità e che vengono adesso unificate sotto l'egida dell'Ispettorato nazionale del lavoro, organismo che le coordinerà tutte, insieme a quelle in materia di assicurazione e contribuzione obbligatorie

ma informativo specifico della formazione professionale. Le informazioni di questo sistema unitario costituiranno la base informativa del fascicolo elettronico del lavoratore, accessibile in via telematica liberamente e gratuitamente da parte di tutti i soggetti interessati.

In attesa che il sistema informativo unitario venga realizzato, la stessa Anpal potrà riutilizzare le componenti informatizzate realizzate ed attualmente utilizzate dal Lavoro, dalle regioni e dalle province autonome, dall'Inps e dall'Isfol.

Con l'entrata in vigore delle nuove norme in materia di politiche attive, cambierà anche la procedura per la fruizione delle misure di inserimento lavorativo e di riqualificazione professionale, confermando il principio di attivazione del lavoratore, secondo quanto concordato in Conferenza Stato Regioni.

L'accesso alle politiche del lavoro avverrà con la stipula di un patto di servizio personalizzato con il centro per l'impiego, presso cui il lavoratore disoccupato dovrà recarsi entro 30 giorni dalla data di dichiarazione della propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva, in via telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro. I beneficiari delle prestazioni di sostegno al reddito dovranno, invece, rivolgersi al centro per l'impiego entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di Naspi e Dis-Coll, all'Inps. Decorso questo termine, il centro per l'impiego dovrà convocarli nei termini stabiliti da un decreto ministeriale, per completare la profilazione (sebbene i dati necessari siano già stati forniti telematicamente in sede di registrazione nel portale nazionale delle politiche del lavoro) e per stipulare il patto di servizio.

Questo patto conterrà la definizione di un programma di politica attiva, che dovrà prevedere un calendario di incontri tra i lavoratori disoccupati ed i beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito, ferma restando la possibilità per il responsabile delle attività di convocare il beneficiario nei giorni feriali con preav-

viso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo patto. Inoltre, nel patto dovrà essere riportata la disponibilità del disoccupato a partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva di attivazione e l'obbligo di accettare congrue offerte di lavoro. Il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità introdotti dal decreto, prevede un diverso sistema sanzionatorio distinto per ciascuna delle attività concordate nel patto di servizio e crescente fino alla decadenza dallo stato di disoccupazione.

In questo modo, la condizionalità per la fruizione delle prestazioni di integrazioni al reddito non viene collegata al nuovo strumento di politica attiva, rappresentato dall'assegno di ricollocazione, che nella sua definitiva configurazione non costituisce uno strumento universale destinato né a tutti i lavoratori disoccupati, né a tutti i beneficiari di prestazioni di integrazioni al reddito. Infatti, il decreto prevede che l'assegno di ricollocazione sia destinato solo ai percettori di Naspi, disoccupati da più di 4 mesi. Inoltre, la disciplina dell'assegno prevede un distinto percorso di politica attiva rispetto a quello contenuto nel patto di servizio, che si sospende per tutta la durata dell'assegno di ricollocazione. Infine, l'assegno di ricollocazione prevede una distinta condizionalità, sebbene le relative sanzioni sembrano essere le stesse di quelle previste per la Naspi.

Infine, viene riordinata la normativa in materia di incentivi all'occupazione con l'istituzione presso l'Anpal di un Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione, prevedendo anche un finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015-2016 e 2016-2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e all'alternanza scuola lavoro.

All'Anpal la regia della rete di servizi e la tenuta dell'Albo dei privati accreditati

La nuova rete nazionale dei servizi per il lavoro sarà imperniata sull'Anpal, le cui (numerose) funzioni sono elencate nell'articolo 9 del Dlgs varato dal Consiglio dei ministri.

La nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - istituita dal 1° gennaio 2016 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - svolgerà anzitutto un ruolo strategico di coordinamento di una rete costituita da soggetti pubblici o privati e composta dalle strutture regionali per le politiche attive del lavoro, dall'Inps (in relazione alla competenza in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito), dall'Inail (in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro), dalle Agenzie per il lavoro, dai **fondi interprofessionali** per la formazione continua, dai **fondi bilaterali** di cui all'articolo 12, comma 4, del Dlgs 276/03, dall'Isoref Italia Lavoro e dal sistema camerale, delle università e degli istituti di scuola secondaria di secondo grado.

Anpal, che disporrà di un ente in house rappresentato dalla sopravvissuta Italia Lavoro, avrà anche funzioni di indirizzo rispetto all'erogazione delle politiche attive, di definizione degli standard di servizio e di adozione dei relativi programmi di riallineamento nei casi in cui non siano stati rispettati i livelli essenziali delle prestazioni anche per mezzo di interventi di gestione diretta dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Eserciterà, inoltre, funzione di vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 18 della Legge 388/00 e i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del Dlgs 276/03, ma non il potere di controllo pubblico sugli stessi, come previsto in origine, per non correre il rischio di alterare la natura privatistica degli stessi.

L'Agenzia dovrà poi definire le modalità di funzionamento dell'**assegno di ricollocazione** e proporre la definizione di offerta congrua che andrà approvata dal ministero.

L'articolo 12 del Dlgs affida all'Anpal anche l'istituzione di un nuovo albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materie di politiche attive per valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati: nel nuovo elenco, oltre alle agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e alle agenzie di ricerca e selezione del personale di cui all'articolo 4, comma 1, del Dlgs 276/03, verranno iscritte anche le agenzie che intendono operare nel territorio di regioni senza un proprio sistema d'accreditamento.

L'Agenzia nazionale dovrà, ancora, attivare un sistema informativo unitario delle politiche del lavoro in cooperazione con il Lavoro, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l'Inps e l'Isfol, valorizzando - ai sensi dell'articolo 13 del decreto - le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni. Gli elementi così raccolti costituiranno la base dati per la formazione e il rilascio del **fascicolo elettronico del lavoratore**, accessibile gratuitamente, in cui saranno contenute le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi rilevanti per la fruizione di ammortizzatori sociali.

La lunga serie di compiti attribuiti dall'articolo 9 all'agenzia potrà, peraltro, ampliarsi ulteriormente mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni.

Per alcune tipologie di atti rilevanti sotto l'aspetto normativo e programmatico l'operato dell'Agenzia sarà, infine, condizionato al parere preventivo vincolante del ministero del Lavoro: si tratta delle circolari e degli altri atti interpretativi di norme di legge e regolamento, delle modalità operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione, degli atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall'Anpal in qualità di autorità di gestione.

Mauro Pizzini

I centri per l'impiego agiranno secondo convenzioni per garantire i livelli essenziali

Nella prospettiva della riforma costituzionale del Titolo V, il decreto legislativo conferma le **competenze delle regioni** in materia di programmazione di politiche attive del lavoro e le relative funzioni amministrative. Inoltre, le regioni potranno identificare la loro strategia per l'occupazione, nel rispetto dei **livelli essenziali delle prestazioni** che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale e in coerenza con gli obiettivi annuali e gli indirizzi generali in materia di politiche attive definiti da un apposito decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Il nuovo sistema delle politiche attive ha come cardine i nuovi uffici territoriali aperti al pubblico, denominati **centri per l'impiego**, istituiti dalle stesse regioni per svolgere, in via esclusiva, le attività di: presa in carico, profilazione, rilascio dell'assegno di ricollocazione e gestione della condizionalità. In forma integrata i centri svolgeranno: le attività specialistiche di orientamento di base, specialistico e individualizzato, analisi delle competenze, supporto alla ricerca di occupazione, orientamento all'autoimpiego e all'avvio dell'impresa, avviamento ad attività di formazione per la qualificazione e riqualificazione professionale, accompagnamento al lavoro mediante l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione, gestione di incentivi per il lavoro autonomo e la mobilità territoriale, gestione di strumenti per favorire la conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti.

Le regioni e le province autonome potranno, infatti, prevedere che le attività specialistiche siano svolte con il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati, con l'utilizzo dei costi standard definiti dall'Anpal e garantendo la libertà di scelta della persona.

Nel vigente quadro delle rispettive competenze costituzionali, la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni è affidata a meccanismi coordinati di gestione amministrativa che dovranno essere definiti nelle convenzioni bilaterali sottoscritte tra il ministero del Lavoro e ciascuna regione e provincia autonoma e che regoleranno i reciproci rapporti e obblighi relativi alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive. Queste convenzioni potranno prevedere che anche le attività esclusive dei centri per l'impiego siano attribuite in via transitoria ai servizi per l'impiego privati accreditati.

Inoltre, le regioni potranno continuare a definire propri sistemi di accreditamento sulla base dei principi previsti nel decreto delegato e dei criteri individuati con decreto del ministro del Lavoro, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Infine, il decreto delegato stanziava 50 milioni, che si aggiungono ai 90 previsti dalla recente legge sugli enti territoriali (articolo 15 del Dl 78/15 convertito, con modificazioni, dalla legge 125/15), per il finanziamento del concordato piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali dei programmi operativi cofinanziati dal Fse. Si provvede così alla copertura finanziaria dell'Accordo quadro in materia di politiche attive approvato dalla Conferenza Stato regioni del 30 luglio scorso, che prevede che i 210 milioni di euro per il costo del personale a tempo indeterminato dei centri pubblici per l'impiego siano reperiti per due terzi dal Governo e per un terzo dalle Regioni.

Gi.Bo.

Il sostegno economico è ammesso solamente con il patto di ricerca del nuovo lavoro

Il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità introdotti dal decreto delegato di riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive prevede che la fruizione delle prestazioni di sostegno al reddito sia condizionata agli obblighi previsti dal **patto di servizio personalizzato**, che ciascun lavoratore dovrà sottoscrivere presso il centro per l'impiego.

Oltre alla definizione del **profilo personale di occupabilità**, con il patto di servizio, sarà individuato il responsabile delle attività del centro per l'impiego e la frequenza ordinaria dei contatti tra questo responsabile e il lavoratore disoccupato, fermo restando che il beneficiario di misure di sostegno al reddito può essere convocato nei giorni feriali dallo stesso centro per l'impiego, con un preavviso minimo di 24 ore. Con lo stesso patto, saranno definiti gli atti di ricerca attiva di lavoro, la loro tempistica e il modo in cui dovranno essere dimostrati dal disoccupato percettore della prestazione al suo responsabile del centro per l'impiego. Inoltre, nel patto dovrà essere riportata anche la sua disponibilità a partecipare a iniziative per il rafforzamento della sue competenze nella ricerca attiva di lavoro, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o di altra politica attiva. Infine, il patto di servizio dovrà prevedere la disponibilità del lavoratore disoccupato di accettare di congrue offerte di lavoro.

La nozione di offerta congrua sarà disciplinata dal ministero del Lavoro, su proposta dell'Anpal, tenuto conto dei principi individuati dallo stesso decreto delegato relativi alla coerenza con le pregresse esperienze lavorative e le competenze maturate, alla distanza dal domicilio e ai tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico, alla durata della disoccupazione e alla retribuzione che deve essere superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.

Inoltre, nel caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua, i nuovi fondi di solidarietà introdotti dal decreto delegato in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro possono prevedere il mantenimento delle prestazioni integrative (articolo 3, comma 11, lettera a), legge 92 del 2012) nella misura massima della differenza tra l'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20%, e la nuova retribuzione.

Fino a che non sarà adottato il previsto Dm per la definizione di offerta congrua, si utilizzano i previgenti criteri (articolo 4, commi 41 e 42, della Legge 92/12), per cui si considera congrua un'offerta di lavoro che preveda un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo della prestazione di integrazione al reddito ed una distanza del luogo di lavoro a non più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

La gestione dei casi di rifiuto delle offerte di lavoro congrue e delle altre sanzioni previste dai principi di condizionalità è affidata esclusivamente ai centri pubblici per l'impiego, che dovranno anche comunicare all'Inps i casi di mancata presentazione alle convocazioni, alle iniziative formative o di rafforzamento, delle competenze previste dal patto di servizio, a pena di responsabilità disciplinare e contabile del funzionario del centro per l'impiego. Il provvedimento sanzionatorio potrà essere impugnato dinanzi a un comitato costituito dall'Anpal, a cui parteciperanno anche le parti sociali.

Gi.Bo.

Assegno di ricollocazione solo su richiesta. Sarà incassato a risultato ottenuto

Il decreto delegato di riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive introduce l'assegno individuale di ricollocazione riconosciuto solo ai percettori della nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (Naspi), disoccupati da più di quattro mesi, che ne abbiano fatto richiesta allo stesso centro per l'impiego con cui hanno stipulato il patto di servizio o all'Anpal, tramite posta elettronica, nel caso di loro mancata convocazione da parte dei centri per l'impiego. La nuova disciplina abroga l'articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 22/15.

L'assegno di ricollocazione non concorre alla determinazione del **reddito imponibile** ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale, mentre non è prevista alcuna disciplina specifica ai fini Iva. Il suo ammontare sarà direttamente proporzionale al profilo personale di occupabilità e sarà spendibile per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro sia presso i centri per l'impiego, sia presso i servizi per l'impiego privati accreditati, liberamente scelti dal disoccupato titolare dell'assegno entro due mesi dal suo riconoscimento, pena la decadenza dalla Naspi e dallo stato di disoccupazione.

Il decreto delegato (articolo 23) stabilisce anche il contenuto essenziale del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione erogato in relazione all'assegno di ricollocazione, che dovrà prevedere l'affiancamento di un **tutor** al disoccupato percettore di Naspi, il suo programma di ricerca intensiva della nuova occupazione, il suo obbligo di partecipare alle attività individuate dal tutor e di accettare la proposta di lavoro congrua. Inoltre, è previsto l'obbligo per il tutor di comunicare l'eventuale rifiuto ingiustificato da parte della persona interessata di partecipare alle iniziative proposte o di una congrua offerta di lavoro al centro per l'impiego competente per l'erogazione delle sanzioni previste dalla condizionalità della Naspi (articolo 21), che vanno dalla progressiva decurtazione dell'assegno fino alla decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito.

L'assegno di ricollocazione ha la durata di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi se non ne è stato consumato l'intero ammontare. L'assegno di ricollocazione, in particolare, prende il posto del "patto di servizio" stipulato per ottenere la Naspi per tutta la sua durata.

Rilasciato nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione o provincia autonoma, l'assegno di ricollocazione è finanziato: con la dotazione di 52 milioni del Fondo per le politiche attive (articolo 1, comma 215, legge 147/2013), inizialmente destinata al finanziamento dell'abrogato contratto di ricollocazione (comma 1, articolo 17, Dlgs 22/15); con una quota pari al 30% dell'indennità residua che sarebbe stata corrisposta ai lavoratori percettori di Naspi assunti a tempo pieno e indeterminato (articolo 2, comma 10-bis, Legge 92/12); con un piano di utilizzo coordinato dei fondi nazionali e regionali e dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, concordato tra il ministero del Lavoro e le Regioni e definito in Conferenza Stato-Regioni.

L'assegno di ricollocazione sarà operativo dopo che il consiglio di amministrazione dell'Anpal ne avrà definito le modalità attuative e il relativo ammontare proporzionale al profilo personale di occupabilità e sarà incassato dai centri per l'impiego o dai servizi al lavoro privati prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto.

Gi.Bo.

L'incremento della base occupazionale si misura ogni mese

Maquillage ai principi generali per l'accesso agli incentivi in caso di assunzioni agevolate. Lo schema di decreto che riordina la normativa in materia di servizi per il lavoro abroga l'articolo 4, comma 12 (e, implicitamente, anche i commi 13 e 15) della Legge 92/12 e li riscrive. Immutato il quadro complessivo preesistente con riguardo alla necessità che l'assunzione agevolata debba risultare libera da vincoli legali o accordi/contratti; allo stesso modo permane l'obbligo di rispettare il diritto di precedenza di un altro ex dipendente che ha già lavorato nella medesima azienda. Questi vincoli continuano, peraltro, a non essere superabili attraverso il ricorso alla somministrazione. Ancora semaforo rosso per gli incentivi in presenza di coincidenza sostanziale di assetti proprietari e di rapporti di collegamento/controllo tra chi licenzia (nei sei mesi precedenti) e chi assume.

Piccola variante, invece, per le limitazioni nelle ipotesi in cui il datore di lavoro o l'utilizzatore abbiano alle proprie dipendenze lavoratori sospesi per crisi o riorganizzazione; nella nuova veste della norma vengono fatte salve l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive. Nel precedente testo era salvaguardata la differenza di professionalità dei soggetti.

Inalterato anche il principio del cumulo dei periodi agevolati per i lavoratori che hanno prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; lo stesso dicasi per la penalizzazione cui restano soggette le aziende nei casi di ritardo nell'invio della comunicazione di assunzione agevolata o di variazione del rapporto di lavoro.

Due le principali innovazioni. La prima riguarda il contratto di somministrazione, per cui i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore. In linea con questo principio, viene altresì sancito che laddove l'incentivo sia soggetto al regime degli aiuti minori "de minimis", il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore. Va rilevato, peraltro, che questo criterio era già stato seguito dall'Inps (circolare 175/13).

La seconda novità riguarda i casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata. In questi casi il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti; inoltre, il raffronto va effettuato con "l'impresa unica", secondo l'accezione comunitaria definita nel regolamento Ue 1408/13.

Viene abrogata (articolo 29) la facilitazione introdotta dal Dl 76/13. Si tratta del bonus-volto a promuovere l'incremento dell'occupazione stabile dei giovani caratterizzati da particolari condizioni soggettive di svantaggio - pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda (imponibile previdenziale) ma con un tetto massimo mensile di importo pari a 650 euro per lavoratore. Vengono salvaguardate, tuttavia, le assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del decreto e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti. L'articolo 30 dello schema di decreto prevede l'istituzione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione, in cui confluiranno una serie di informazioni relative alle misure agevolate che saranno adottate. L'Anpal assumerà la regia di tutte le misure in favore dell'occupazione.

Da ultimo, viene stabilito che i benefici economici connessi a un incentivo all'occupazione siano riconosciuti di regola mediante conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali.

Antonino Cannito
Giuseppe Maccarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per Naspi e Cig apprendistato professionalizzante più caro

Il nuovo apprendistato professionalizzante costerà di più ma assicurerà maggiori garanzie. Questa la possibile sintesi, dopo le prime riflessioni in merito all'impatto che, sull'istituto, produrranno i provvedimenti attuativi del Jobs act.

Proseguendo sul solco tracciato dalla Legge 92/12 - che per la prima volta ha esteso agli apprendisti l'indennità di disoccupazione Aspi - il decreto legislativo 22/15 ha confermato la Naspi (da maggio 15); inoltre, quando sarà vigente il testo del Dlgs sul riordino degli ammortizzatori sociali, gli apprendisti di tipo professionalizzante conquisteranno la cassa integrazione salariale. In realtà, in linea di massima, potranno contare sulla sola Cigo e solo in alcuni casi sulla Cigs (esclusivamente per la causale di crisi aziendale). Infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 2 dello schema di decreto, se l'apprendista è dipendente di un'azienda che può accedere alla sola Cigo ovvero sia alla Cigo che alla Cigs, il lavoratore avrà diritto alla sola integrazione ordinaria; conseguentemente l'aliquota contributiva subirà un aumento articolato in modo diverso, in relazione alle dimensioni aziendali e al settore di attività.

Le imprese che occupano fino a 50 dipendenti del settore industriale pagheranno l'1,7% in più; in quello edile industriale a artigianale il 4,7%, mentre i lapidei industriali e artigiani dovranno all'Inps un maggior contributo pari al 3,3 per cento. Per le imprese industriali con oltre 50 dipendenti, la contribuzione per gli apprendisti salirà del 2%, quella degli edili industriali e artigiani del 4,7%, mentre per le aziende lapidee, sempre artigiane o industriali, il costo lieviterà del 3,3 per cento.

Se, invece, l'apprendista è alle dipendenze di un datore di lavoro che rientra nel solo campo di applicazione della Cigs (per esempio, imprese commerciali con oltre 50 dipendenti) l'aliquota contributiva per gli apprendisti salirà complessivamente dello 0,90% (di cui 0,30 a carico del lavoratore). Va, peraltro, osservato che la contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali (sia la Naspi, sia la Cigo/Cigs) non è suscettibile di riduzioni e, conseguentemente, la stessa incide per intero sui costi aziendali. Per le aziende che occupano oltre 15 dipendenti, operanti in settori scoperti dagli ammortizzatori sociali e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali (o bilaterali alternativi), va poi considerata l'incidenza della contribuzione di finanziamento del Fondo di solidarietà residuale (0,50%, di cui 0,16% a carico lavoratore), in luogo della cassa integrazione.

Dal 2016 il Fondo di solidarietà residuale verrà sostituito dal Fondo di integrazione salariale cui saranno soggetti i datori di lavoro (a prescindere dal loro profilo imprenditoriale), appartenenti ai settori descritti, che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Il Fondo di integrazione salariale comporterà un aumento della contribuzione. I datori di lavoro sino a 15 dipendenti di media pagheranno lo 0,45% (di cui 0,15% a carico del lavoratore), mentre quelli che occupano mediamente più 15 dipendenti dovranno sborsare lo 0,65% (di cui 0,21% a carico del lavoratore).

La contribuzione per gli ammortizzatori sociali va ad aggiungersi a quella dovuta per le forme assicurative da ultimo confermate dall'articolo 42 del Dlgs 81/15 (Ivs, Cuaf, malattia, maternità, Naspi e Inail).

Ant. Ca.
G. Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Condizionalità. I requisiti per le indennità

L'assenza ingiustificata alla formazione può costare l'assegno

Gianni Bocchieri

Il decreto legislativo di riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive condiziona la fruizione delle prestazioni di sostegno al reddito alla partecipazione al percorso di politica attiva definito nel patto di servizio, sostituendo i vecchi principi di condizionalità e declinando ulteriormente quelli previsti dal decreto delegato di riordino degli ammortizzatori sociali per la Naspi, la Dis-Coll e l'Asdi.

La nuova disciplina della condizionalità distingue i percettori di Naspi e Dis-Coll dai percettori dell'Asdi, graduando differenzialmente i sistemi sanzionatori per i casi di mancata presentazione agli incontri con il referente del centro per l'impiego, mancata partecipazione alle iniziative di rafforzamento delle competenze per la ricerca attiva di lavoro, mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione e per i casi di rifiuto di congrue offerte di lavoro.

In particolare, i percettori di Naspi e Dis-Coll che non si presenteranno alle convocazioni e agli incontri con il responsabile del centro per l'impiego e non parteciperanno alle iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, senza giustificati motivi, subiranno la decurtazione di un quarto e di un'intera mensilità Naspi e Dis-Coll rispettivamente alla prima e alla seconda assenza e decadranno dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione alla terza assenza.

Per la mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione è prevista la decurtazione di una mensilità alla prima assenza e la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione già alla successiva assenza. Nel caso di rifiuto di un'offerta di lavoro congrua, è prevista l'immediata decadenza dalla Naspi e dalla Dis-Coll.

Allo stesso modo, i percettori dell'Asdi che non si presenteranno alle convocazioni o agli appuntamenti fissati dal centro per l'impiego, senza giustificati motivi, subiranno la stessa decurtazione di un quarto e di un'intera mensilità di Asdi rispettivamente alla prima e alla seconda assenza e decadranno dalla prestazione alla terza assenza. La mancata partecipazione alle iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro comporterà la decurtazione di una mensilità di Asdi alla prima assenza e la decadenza dalla prestazione nel caso di ulteriore assenza. La mancata partecipazione già alla prima iniziativa di carattere formativo o di riqualificazione comporterà la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione. Anche per i percettori di Asdi il rifiuto di un'offerta di lavoro congrua comporta l'immediata decadenza dalla prestazione. In ogni caso, la decurtazione dell'Asdi non escluderà la concessione dei previsti incrementi per carichi familiari e la sua decadenza determinerà sempre la perdita anche dello stato di disoccupazione.

In tutti i casi in cui ricorre la decadenza dallo stato di disoccupazione il disoccupato beneficiario di forme di sostegno al reddito non potrà presentare una successiva dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) prima della decorrenza di due mesi, con la conseguenza di non poter fruire neppure delle politiche attive.

Un'altra specifica condizionalità è prevista per i lavoratori dipendenti che fruiscono di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, la cui riduzione di orario per l'attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia superiore al

50% dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi. Il patto di servizio di questi lavoratori può essere stipulato con il concorso del datore di lavoro e con quello eventuale dei fondi interprofessionali per la formazione continua e può prevedere anche lo svolgimento di attività di pubblica utilità (articolo 26 del decreto delegato), oltreché l'obbligo di presentarsi alle convocazioni da parte del responsabile del Cpi in orario compatibile con la prestazione lavorativa e la disponibilità a partecipare alle iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro e a quelle di carattere formativo.

I percettori di questi sussidi che non si presenteranno alle convocazioni e non parteciperanno alle iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, senza giustificati motivi, subiranno la decurtazione di un quarto e di un'intera mensilità di trattamento rispettivamente alla prima e alla seconda assenza e decadranno dalla prestazione alla terza assenza.

Per la mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione e alle attività di pubblica utilità è prevista la decurtazione di una mensilità alla prima assenza e la decadenza dalla prestazione già alla successiva assenza.

In questo modo, tutte le prestazioni

IL MECCANISMO

La sanzione per la mancata partecipazione agli incontri o ai corsi di qualificazione è progressiva

di ammortizzatori sociali, comprese quelle erogate in costanza di rapporto, sono condizionate alla partecipazione del beneficiario a un percorso di politica attiva sancito da un patto di servizio stipulato con il centro per l'impiego, che viene sospeso nel caso di richiesta dell'assegno di ricollocazione da parte dei percettori della Naspi, disoccupati da più di quattro mesi.

Questo nuovo strumento di politica attiva prevede un autonomo meccanismo di condizionalità, che si integra con quelli previsti dalla descritta disciplina della Naspi. Innanzitutto, l'assegno di ricollocazione prevede l'obbligo di attivazione del beneficiario, che deve richiedere il servizio di assistenza intensiva alla ricerca di nuova occupazione entro due mesi dal rilascio dell'assegno da parte del centro per l'impiego.

In caso contrario è prevista la decadenza sia dall'assegno di ricollocazione, sia dallo stato di disoccupazione. Inoltre, il servizio di assistenza alla ricollocazione prevede l'obbligo del beneficiario di svolgere le attività individuate dal tutor e di accettare l'offerta di lavoro congrua rispetto alle capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento e al periodo di disoccupazione.

Il rifiuto ingiustificato da parte del beneficiario di svolgere una delle attività proposte dal tutor e il rifiuto di un'offerta di lavoro congrua deve essere comunicato all'Anpal e al centro per l'impiego, nel caso in cui l'erogatore del servizio sia un soggetto privato accreditato, per l'irrogazione delle sanzioni. A questo fine, sebbene i percorsi di politica attiva siano diversi, il decreto richiama le stesse sanzioni previste dalla condizionalità della Naspi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA